



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

STATUTO COMUNALE

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 1 marzo 2001;
Ripubblicato dal 18 aprile 2001 al 17 maggio 2001;
In vigore dal 18 maggio 2001.*

*Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 28 aprile 2009;
Ripubblicato dal 18 maggio 2009 al 17 giugno 2009;
In vigore dal 18 giugno 2009.*

*Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 25 settembre 2014;
Ripubblicato dal 23 ottobre 2014 al 22 novembre 2014;
In vigore dal 23 novembre 2014*

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	6
CAPO I – NOZIONI E PRINCIPI.....	6
ART. 1.1.1 - IL COMUNE.....	6
ART. 1.1.2 - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	6
ART. 1.1.3 - TERRITORIO, SEDE, STEMMA E GONFALONE.....	7
ART. 1.1.4 - RAPPORTI CON LO STATO, CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON I COMUNI.....	8
TITOLO II - FUNZIONI, COMPITI, POTESTA' REGOLAMENTARI, FORME DI INTERVENTO.....	9
CAPO I - FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE.....	9
ART. 2.1.1 - FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE.....	9
ART. 2.1.2 - GLI OBIETTIVI.....	9
ART. 2.1.3 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE.....	10
ART. 2.1.4 - REGOLE DELL'AZIONE COMUNALE.....	10
ART. 2.1.5 - I REGOLAMENTI COMUNALI.....	10
CAPO II - SERVIZI PUBBLICI.....	11
ART. 2.2.1 - INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE.....	11
ART. 2.2.2 - SOCIETÀ PER AZIONI, SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, SOCIETÀ DI CAPITALI.....	11
ART. 2.2.3 - AZIENDE SPECIALI.....	12
ART. 2.2.4 - ISTITUZIONI.....	12
ART. 2.2.5 - NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI D'AZIENDE ISTITUZIONI.....	13
CAPO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI.....	13
ART. 2.3.1 - FINALITÀ.....	13
ART. 2.3.2 - CONVENZIONI.....	13
ART. 2.3.3 - CONSORZI.....	14
ART. 2.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA.....	14
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	15
CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	15
ART. 3.1.1 - GARANZIA DI PARTECIPAZIONE.....	15
ART. 3.1.2 - VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.....	15
ART. 3.1.3 - COMMISSIONI E CONSULTE.....	15
CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE.....	16

ART. 3.2.1 - DIRITTO D'INIZIATIVA.	16
ART. 3.2.2 - INTERROGAZIONI, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.	16
ART. 3.2.3 - REFERENDUM.	17
ART. 3.2.4 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.	18
ART. 3.2.5 – CONSULTAZIONI.	18
ART. 3.2.6 - CONFERENZE CITTADINE DI SETTORE.	18
CAPO III - DIRITTO DI INFORMAZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI.	
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.	19
ART. 3.3.1 - PRINCIPI.	19
ART. 3.3.2 - TERMINI DEI PROCEDIMENTI.	19
ART. 3.3.3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.	19
ART. 3.3.4 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.	19
ART. 3.3.5 - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI.	20
ART. 3.3.6 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.	20
ART. 3.3.7 – TUTELA DELLE PERSONE E D'ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	20
ART. 3.3.8 - ALBO PRETORIO ON -LINE	20
TITOLO IV - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	21
CAPO I	21
ART. 4.1.1 - ORGANI ISTITUZIONALI	21
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE	21
ART. 4.2.1 - ELEZIONE, DURATA IN CARICA, POSIZIONE GIURIDICA.	21
ART. 4.2.2 - FUNZIONI E COMPITI.	22
ART. 4.2.3 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.	23
ART. 4.2.4 - GRUPPI CONSILIARI.	24
ART. 4.2.5 - COMMISSIONI CONSILIARI.	24
ART. 4.2.6 - DIRITTI, POTERI ED OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.	24
ART. 4.2.7 - REGOLAMENTO INTERNO.	25
ART. 4.2.8 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.	25
ART. 4.2.9 - LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE	26
CAPO III - LA GIUNTA	26
ART. 4.3.1 - COMPOSIZIONE E NOMINA.	26

ART. 4.3.2 - DURATA IN CARICA.	27
ART. 4.3.3 - COMPETENZE.	27
ART. 4.3.4 - DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA.	28
ART. 4.3.5 - RESPONSABILITÀ DELLA GIUNTA COMUNALE.	28
ART. 4.3.6 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.	29
ART. 4.3.7 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA.	29
CAPO IV - IL SINDACO.	29
ART. 4.4.1 - ELEZIONE, INSEDIAMENTO, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, DECESSO E DIMISSIONI.	29
ART. 4.4.2 - FUNZIONI E POTERI.	30
ART. 4.4.3 - COMPETENZE.	31
ART. 4.4.4 - DELEGAZIONI PARTICOLARI DEL SINDACO.	32
ART. 4.4.5 - POTERE D'ORDINANZA DEL SINDACO.	32
TITOLO V - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	33
CAPO I	33
ART. 5.1.1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI.	33
ART. 5.1.2 - COLLABORAZIONI ESTERNE.	33
ART. 5.1.3 - IL SEGRETARIO COMUNALE.	34
ART. 5.1.4- VICE SEGRETARIO.	34
ART. 5.1.5 - CRITERI FONDAMENTALI PER LA FUNZIONE DIRIGENZIALE.	34
ART. 5.1.6 - CONFERENZA DEI COORDINATORI DI SETTORE.	34
ART. 5.1.7 - COMMISSIONI DI CONCORSO.	35
TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO ECONOMICO E PATRIMONIALE	36
CAPO I - PRINCIPI	36
ART. 6.1.1 - ORDINAMENTO FINANZIARIO ECONOMICO E CONTABILE.	36
ART. 6.1.2 - CONTABILITÀ ECONOMICA ANALITICA.	36
ART. 6.1.3 - DEMANIO, PATRIMONIO E INVENTARI.	36
ART. 6.1.4 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE.	37
CAPO II - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	37
ART. 6.2.1 - REVISORI DEI CONTI.	37
ART. 6.2.2- RAPPORTI CON GLI ORGANI.	38
CAPO III- CONTROLLO DL GESTIONE	38

ART. 6.3.1 - CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE.	38
TITOLO VII - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO	40
CAPO I	40
ART. 7.1.1 – PRIORITÀ.	40
ART. 7.1.2 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE.	40
ART. 7.1.3 - UTILIZZO DEL TERRITORIO.	40
TITOLO VIII - SVILUPPO DEMOGRAFICO, SOCIALE, ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DELLA COMUNITÀ LOCALE E SICUREZZA URBANA	41
CAPO I	41
ART. 8.1.1 - SVILUPPO DEMOGRAFICO E SOCIALE.	41
ART. 8.1.2 - SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE.	41
ART. 8.1.3 - MEZZI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO.	41
ART. 8.1.4 – SICUREZZA URBANA	41
TITOLO IX - TUTELA SOCIALE -DIRITTO ALLA CULTURA ED ALL’ISTRUZIONE - SVILUPPO CULTURALE E SPORTIVO.....	42
CAPO I	42
ART. 9.1.1 - PRINCIPI GENERALI.	42
ART. 9.1.2 - TUTELA SOCIALE.	42
ART. 9.1.3 - DIRITTO ALLA FORMAZIONE SCOLASTICA.	42
ART. 9.1.4 - SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO.	43
ART. 9.1.5 - SVILUPPO SPORTIVO.	43
TITOLO X - NORME FINALI E TRANSITORIE	44
CAPO I	44
ART. 10.1.1 - DELIBERAZIONE DELLO STATUTO.	44
ART. 10.1.2 - MODIFICHE DELLO STATUTO.	44
ART. 10.1.3 - ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI VIGENTI.	44
ART. 10.1.4 - ENTRATA IN VIGORE.	44
ALLEGATO 1 - REGOLAMENTI RICHIAMATI NELLO STATUTO.....	45

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I – NOZIONI E PRINCIPI

Art. 1.1.1 - Il Comune.

1 - La comunità presente sul territorio di Codogno, composta dai cittadini residenti o stabilmente dimoranti, è ordinata nell'Ente autonomo "Comune di Codogno" entro l'unità della Repubblica Italiana, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi "generali" della Repubblica, dalle leggi regionali ed in conformità al presente Statuto.

2 - Il Comune di Codogno ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. E' titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione Lombardia, le funzioni da esse attribuite secondo il principio di sussidiarietà e delegate.

Art. 1.1.2 - Principi fondamentali.

1 - Il Comune di Codogno esercita le sue funzioni in coerenza con i principi e le finalità politiche e sociali enunciate dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi.

2 - Il Comune persegue con autonomia d'indirizzo politico il complesso degli interessi che la collettività esprime ed in relazione a tali interessi, determina il contenuto della propria azione provvedendo al loro soddisfacimento.

3 - Il Comune ispira la propria attività alla piena attuazione dei seguenti principi:

- a) la promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità locale in modo sostenibile con riferimento all'ambiente ed alle risorse;
- b) l'uguaglianza, la pari dignità sociale ed il rispetto dei diritti d'ogni cittadino operando per rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che ne impediscono la piena affermazione;
- c) la solidarietà con coloro che si trovano in situazioni di disagio e svantaggio economico e sociale, assicurando il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e disabili e riconoscendo priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza d'accertate gravità per favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali;
- d) l'adesione ai valori della pace, della non violenza e della fratellanza tra i popoli, riconoscendo il diritto fondamentale dell'autodeterminazione e valorizzando rapporti sociali e culturali con Enti e Comunità locali di Paesi Europei ed Extraeuropei anche promuovendo, a tale scopo, interventi di cooperazione internazionale;

- e) la piena partecipazione dei cittadini, delle associazioni e degli enti operanti sul territorio comunale valorizzando l'attività delle associazioni di volontariato;
 - f) la salvaguardia e valorizzazione della cultura e delle tradizioni della sua popolazione;
 - g) la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali e naturali;
 - h) la promozione della salute dei cittadini e la prevenzione dei rischi;
 - i) l'affermazione del principio delle pari opportunità uomo-donna;
1. l) la promozione di una cultura di tutela della vita e l'affermazione della dignità della persona e della famiglia operando anche per la valorizzazione sociale della maternità e della paternità.

Art. 1.1.3 - Territorio, sede, stemma e gonfalone.

1 - Territorio comunale.

a - Il Comune di Codogno comprende, quale suo territorio, la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, al quale saranno sottoposti atti e documenti in caso d'eventuali variazioni per conseguente aggiornamento.

b - Il territorio di cui al precedente comma comprende il capoluogo e le "frazioni" di Maiocca, di Triulza ed il Capoluogo.

c - La sua superficie è di kmq 20,76.

d - Nel Capoluogo è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli Organi riuniti in altra sede.

e - Le eventuali modificazioni della circoscrizione territoriale sono approvate secondo l'ordinamento giuridico vigente, previa consultazione tramite referendum della popolazione del Comune.

2 - Stemma

a - Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma che è "D'azzurro, alla lupa al naturale, passante sulla pianura erbosa di verde, collarinata e legata d'oro ad un albero di codonio al naturale, fruttato d'oro, nodrito sulla pianura. Ornamenti esteriori da Comune", riconosciuto con provvedimento del Capo del Governo in data 13 novembre 1930 ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti Morali.

b - Il Comune si fregia del titolo di "Città" concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 1955.

3 - Gonfalone

1 - Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1956 così descritto "Drappo partito di verde e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro: Città di Codogno. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati frangiati d'oro".

2 - Nell'uso del gonfalone si osservano le norme vigenti e quanto prescritto da apposito [regolamento \(1\)](#).

Art. 1.1.4 - Rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con i Comuni.

1 - Il Comune impronta la propria attività a criteri di cooperazione con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia, con i Comuni della circoscrizione Provinciale e con gli altri Enti pubblici presenti sul territorio al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali. Opera altresì, per un rafforzamento delle autonomie ed una riforma in senso federale dello Stato.

TITOLO II - FUNZIONI, COMPITI, POTESTA' REGOLAMENTARI, FORME DI INTERVENTO.

CAPO I - FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE

Art. 2.1.1 - Funzioni e compiti del Comune.

1 - Il Comune esercita le funzioni e i compiti propri attribuiti o delegati, nel rispetto delle leggi, dei principi e delle norme del presente Statuto.

2 - Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3 - Lo Stato e/o la Regione assicurano al Comune le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti e/o delegati.

Art. 2.1.2 - Gli Obiettivi.

1 - Gli obiettivi compongono il percorso dell'attività dell'Amministrazione: essi riguardano i contenuti ed i modi con cui il Comune persegue ed attua le finalità, le funzioni ed i compiti propri, assegnati e delegati.

2 - Gli obiettivi costituiscono il contenuto principale del documento programmatico che qualifica, in termini generali e specifici, l'indirizzo per il governo del Comune: essi costituiscono l'impegno politico e morale dell'Amministrazione che, attraverso il miglioramento delle condizioni organizzative ed operative, mira al soddisfacimento dei bisogni dei Cittadini.

3 - Gli obiettivi riguardano i seguenti campi principali d'intervento:

- a - Tutela sociale: sostegno alla famiglia e alle politiche familiari, assistenza, diritti del Cittadino in generale;
- b - Istruzione e attività integrative e complementari;
- c - Economia e lavoro;
- d - Cultura;
- e - Sport e tempo libero;
- f - Servizi primari;
- g - Pianificazione e Programmazione dello sviluppo urbano e territoriale;
- h - Sicurezza urbana;
- i - Mobilità: viabilità e trasporti;
- l - Tutela e miglioramento dell'ambiente, Protezione civile;
- m - Tutela e sviluppo del patrimonio storico ed artistico;
- n - Organizzazione e qualificazione dell'attività comunale.

Art. 2.1.3 - Pianificazione e programmazione.

1 - La pianificazione e la programmazione costituiscono il metodo generale assunto dal Comune per lo svolgimento delle attività.

2 - I piani di settore e i progetti.

a - Per favorire il conseguimento di finalità e obiettivi generali contenuti nella relazione previsionale e programmatica, la Giunta predispone piani di settore annuali e/o pluriennali per aree d'intervento omogenee quali: il diritto allo studio, la sicurezza sociale, le politiche sociali per la prima infanzia e la famiglia, la tutela del territorio e dell'ambiente, il verde pubblico, la mobilità, la protezione civile, la conservazione del patrimonio pubblico, le opere pubbliche, le attività produttive.

b - Per la gestione di specifici interventi si può altresì prevedere la formazione di progetti, anche a carattere intersettoriale.

I piani di settore ed i progetti sono soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale.

3 - Partecipazione alla pianificazione e programmazione di livello superiore.

a - Il Comune è impegnato a rappresentare gli specifici interessi della collettività locale partecipando, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio, ai procedimenti di formazione degli atti di pianificazione e programmazione della Provincia e della Regione.

Art. 2.1.4 - Regole dell'azione comunale.

1 - Gli atti comunali enunciano l'interesse della collettività che ne ha determinato l'adozione, in modo da rendere palesi le scelte politiche operate e fare emergere le relative responsabilità.

2 - Nella propria azione il Comune applica il principio della pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto al fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'Amministrazione.

3 - L'azione amministrativa del Comune di Codogno è improntata a criteri d'efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Tale azione viene esercitata garantendo nel modo più ampio il diritto all'informazione e promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione dei Cittadini alla definizione dei contenuti programmatici ed alla loro attuazione nelle forme previste dal presente Statuto.

Art. 2.1.5 - I regolamenti comunali.

1 - I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio o dalla Giunta comunale in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza a adottarli,

secondo i criteri fissati dallo Statuto e in ossequio al principio dell'unitarietà e armonia dell'ordinamento autonomo comunale e nel rispetto delle leggi.

2 - L'approvazione dei regolamenti ha luogo a maggioranza assoluta dei votanti, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal presente statuto.

3 - I regolamenti, salvo diversa ed espressa disposizione di legge, entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI

Art. 2.2.1 - Individuazione delle modalità di gestione.

1 - Nell'ambito delle funzioni di competenza, il Comune, individua con proprio deliberato la modalità di gestione dei servizi pubblici ad esso riservati dalla Legge.

2 - Tale individuazione deve avvenire in modo da assicurare una gestione rispettosa dei principi d'efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, si deve tenere conto della natura del servizio e della tipologia della prestazione da una parte e della forma organizzativa dall'altra.

3 - Al fine di verificare la reale efficienza ed efficacia dei servizi erogati, è compito dell'Amministrazione operare affinché sia emanata una carta dei servizi all'interno della quale vengano definiti gli standard qualitativi e di funzionamento degli stessi. A tal fine viene redatta periodicamente, a cura dei responsabili, una relazione che indica lo stato d'attuazione degli obiettivi e dei programmi.

Art. 2.2.2 - Società per azioni, società a responsabilità limitata, società di capitali.

1 - Il Comune, per la gestione di servizi pubblici che per la loro natura rendano opportuna la partecipazione d'altri soggetti pubblici o privati, può assumere la qualità di socio in società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, o comunque nei limiti previsti di volta in volta dalla legge.

2 - Il Comune può altresì partecipare, anche promuovendone ovvero concorrendo a promuoverne, la costituzione a società di capitali il cui capitale non sia prevalentemente pubblico quando tali società, ancorché non aventi come scopo l'erogazione di pubblici servizi, svolgano attività d'utile interesse per la Comunità Locale e per la sua amministrazione.

3 - La partecipazione del Comune alle società di cui al comma 2 del presente articolo deve essere deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti; la delibera deve indicare con esauriente precisione le ragioni d'opportunità e le implicazioni di carattere finanziario della partecipazione societaria.

Art. 2.2.3 - Aziende Speciali.

1 - Quando il servizio pubblico, in virtù della rilevanza economica ed imprenditoriale necessita di una gestione basata su un'organizzazione di tipo aziendale, il Comune può istituire una o più Aziende Speciali.

2 - Il Comune, con deliberazione di Consiglio, approva lo Statuto dell'Azienda.

3 - Lo Statuto dell'Azienda disciplina le finalità, l'ordinamento, il funzionamento e l'organizzazione dell'Azienda, ispirandosi ai principi d'unitarietà d'indirizzo con l'Amministrazione comunale e di partecipazione e di trasparenza amministrativa.

Art. 2.2.4 - Istituzioni.

1 - Per la gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune si avvale della collaborazione d'associazioni di volontariato, di cooperative o d'associazioni private.

2 - Qualora sia opportuno assicurare una gestione coordinata ed organica, il Comune può costituire una o più Istituzioni.

3 - Con il provvedimento di costituzione dell'Istituzione, si provvede contestualmente ad identificare l'ambito d'attività e le relazioni con gli organi del Comune, a conferire il capitale di dotazione e ad individuare i mezzi finanziari ed il personale da trasferire all'istituzione.

4 - Le Istituzioni sono regolate da apposito [regolamento \(2\)](#) che individua:

a - il numero di componenti del consiglio d'Amministrazione;

b - i requisiti per l'elezione degli Amministratori;

c - le competenze ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione;

d - i requisiti e le modalità per la nomina del direttore, cui compete l'attività gestionale, oltre che la durata del suo mandato;

e - le modalità con cui è esercitata la vigilanza della Giunta comunale;

f - i modi d'utilizzo da parte dell'istituzione di beni appartenenti al Comune;

g - gli atti fondamentali dell'istituzione che la Giunta sottopone ad approvazione del Consiglio comunale tra i quali gli indirizzi generali cui si deve attenere l'Istituzione, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il bilancio d'esercizio con relativa relazione previsionale e programmatica, gli standard d'erogazione dei servizi delle Istituzioni, il conto consuntivo e le eventuali convenzioni con altri soggetti;

h - ogni altro aspetto riferito all'organizzazione dell'Istituzione.

5 - Con la costituzione d'Istituzioni, il Comune dovrà disciplinare con apposito regolamento (2) le forme d'attuazione dell'autonomia gestionale e di bilancio delle stesse. Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le norme di contabilità proprie del Comune.

Art. 2.2.5 - Nomina e revoca degli amministratori d'Aziende Istituzioni.

1 - Il Presidente ed i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono nominati e possono essere revocati con provvedimento del Sindaco secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini e garantendo l'equilibrata presenza di entrambi i sessi

CAPO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI.

Art. 2.3.1 - Finalità.

1 - Il Comune può promuovere forme d'associazione e cooperazione con altri Enti pubblici al fine di coordinare ed organizzare in modo efficace la gestione di servizi e funzioni.

2 - Per il conseguimento delle finalità suddette, il Comune si avvale degli strumenti e degli istituti previsti dalla Legge.

Art. 2.3.2 - Convenzioni.

1 - Il Comune, per l'esercizio coordinato di determinati servizi e funzioni, può stabilire convenzioni, a norma di Legge, con altri Comuni e Province. La convenzione è approvata dal Consiglio comunale.

2 - Le convenzioni devono determinare fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3 - Il Comune in un ampio progetto convenzionale tra Enti, favorisce in particolari ambiti la stipula di convenzioni in cui si preveda la costituzione d'uffici comuni che operino con personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti stessi, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 2.3.3 - Consorzi.

1 - Il Comune, per la gestione di servizi che per le caratteristiche funzionali o dimensionali necessitano di una struttura gestionale tecnicamente adeguata, può aderire o costituire Consorzi con altri Comuni o con la Provincia, e con eventuale partecipazioni d'altri Enti pubblici.

2 - Ai Consorzi si applicano le norme di Legge e statutarie previste per le aziende speciali in quanto compatibili.

Art. 2.3.4 - Accordi di programma.

1 - Per la definizione e l'attuazione d'opere, d'interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, d'altri Comuni e d'altri Enti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove o partecipa per la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 - A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3 - L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato dal Sindaco. Qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. In ogni altro caso gli accordi di programma sono di competenza della Giunta Comunale previo parere della conferenza dei Capigruppo Consiliari.

4 - La disciplina prevista dall'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi d'intervento di competenza del Comune.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 3.1.1 - Garanzia di partecipazione.

1 - Il Comune, nell'ambito delle Leggi che la disciplinano, promuove, sollecita, garantisce e valorizza l'effettiva partecipazione popolare all'azione amministrativa ed al governo del territorio, curando in particolare l'informazione preventiva e forme di consultazione con la Comunità mediante idonei strumenti.

Art. 3.1.2 - Valorizzazione delle libere forme associative.

1 - Il Comune valorizza, nell'ambito delle vigenti leggi, le libere forme associative di volontariato e cooperazione sociale che hanno sede nell'ambito del suo territorio ovvero che in esso svolgano le proprie attività.

2 - Il Comune riserva privilegiata attenzione alle consultazioni con le Associazioni che si prefiggono finalità di rilevanza pubblica e d'interesse collettivo, in particolare, di solidarietà nei confronti delle persone, di tutela del territorio e dei beni ambientali, di promozione culturale e sportiva, di valorizzazione del tempo libero, sostenendone l'azione anche mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati ovvero d'altre provvidenze comunque utili al risultato, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'apposito [regolamento \(3\)](#).

3 - Le Associazioni di cui al comma 2 del presente articolo possono collaborare attivamente con il Comune alla gestione dei servizi, al fine d'elevarne le prestazioni. La collaborazione tra le associazioni e l'Amministrazione comunale si svolge nel rispetto dell'autonomia e delle competenze proprie di ciascun soggetto, nei modi stabiliti da apposito [regolamento \(4\)](#).

4 - Le Associazioni di cui al comma 2 del presente articolo esercitano i poteri alle medesime riconosciuti dallo Statuto, purché in possesso dei requisiti indicati dal [regolamento \(4\)](#) di cui al comma 3 del presente articolo.

5 - [Il regolamento \(4\)](#) di cui al comma 3 può indicare su quali atti sia richiesto il parere preventivo delle associazioni.

Art. 3.1.3 - Commissioni e consulte.

1 - Le Commissioni e le Consulte coadiuvano gli organi dell'Amministrazione svolgendo le funzioni e i compiti stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti; operano con verifiche, formulano

proposte o pareri tecnici in relazione all'adozione di provvedimenti riguardanti le specifiche materie assegnate a ciascuna di esse,

2 - Il tipo, la composizione, la nomina i modi di operare e la durata delle Commissioni e delle consulte sono stabiliti da apposito [regolamento \(4\)](#).

CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE.

Art. 3.2.1 - Diritto d'iniziativa.

1 - Per assicurare la partecipazione all'azione amministrativa e favorire la migliore tutela degli interessi collettivi, il Comune garantisce il diritto d'iniziativa da parte dei cittadini, singoli o associati.

2 - Tale diritto è esteso ai Cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti e viene esercitato attraverso la presentazione d'interrogazioni, d'istanze, di petizioni, di proposte, l'esercizio dell'iniziativa popolare e del referendum.

3 - Il diritto d'iniziativa è disciplinato da apposito [regolamento \(4\)](#).

Art. 3.2.2 - Interrogazioni, istanze, petizioni e proposte.

1 - I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3.2.1. possono presentare interrogazioni scritte volte ad ottenere dall'Amministrazione chiarimenti ed informazioni o ad esporre proprie necessità.

2 - I cittadini elettori, singoli o associati possono rivolgere istanze scritte per chiedere l'adozione di singoli provvedimenti.

3 - I cittadini elettori possono svolgere petizioni per esporre comuni necessità. Le petizioni devono essere presentate per iscritto da cittadini residenti nel Comune di Codogno che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età nel numero previsto da apposito [regolamento \(4\)](#).

4 - I cittadini elettori possono presentare proposte articolate di deliberazione su argomenti d'interesse generale di competenza del Comune.

Le proposte devono essere sottoscritte da un numero di cittadini elettori determinato da apposito [regolamento\(4\)](#)

5 - Le petizioni e le proposte di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono esaminate entro trenta giorni dalla loro presentazione dal Sindaco in via preventiva, limitatamente alle condizioni d'ammissibilità e procedibilità.
Comune .

6 - Il [regolamento \(4\)](#) di cui all'art. 3.2.1 comma 3 disciplina: gli argomenti non sottoponibili a proposta, le modalità di raccolta delle firme, le modalità di formulazione delle proposte, la procedura e i tempi del giudizio d'ammissibilità, le procedure per il loro esame, i termini entro i quali deve essere svolto il procedimento.

Art. 3.2.3 - Referendum.

1 - È prevista l'indizione di referendum consultivo, propositivo o abrogativo su richiesta di almeno il quattro per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure di almeno la maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati.

2 - L'iniziativa referendaria è promossa da apposito Comitato e la sua ammissibilità è preventivamente valutata da una Commissione nominata dalla Giunta Comunale.

3 - Il referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale gli Organi dell'Ente Comunale hanno competenza deliberativa così come ogni atto che abbia rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della Comunità ad eccezione di quelli individuati dal [regolamento \(4\)](#) di cui all'art. 3.2.1 comma 3.

4 - L'ammissione del referendum sospende la decisione sulle proposte di deliberazione o su eventuali provvedimenti oggetto di proposta salvo i casi in cui il Consiglio comunale con maggioranza di voti non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, non deliberi espressamente di escludere la sospensione.

5 - Il [regolamento \(4\)](#) di cui all'art. 3.2.1 comma 3 disciplina: gli argomenti non sottoponibili a referendum, la composizione e le funzioni della Commissione menzionata nel comma 2, le modalità di raccolta delle firme, le modalità di formulazione del quesito, la procedura e i tempi del giudizio d'ammissibilità del referendum, l'organo competente ad indire il referendum ed i termini entro i quali deve essere deliberata la sua indizione, i modi per informarne adeguatamente la Comunità, la composizione degli Uffici elettorali, le operazioni di voto, la proclamazione dell'esito della consultazione e ogni altro aspetto non regolamentato dallo Statuto.

6 - Nella consultazione referendaria non è ammesso lo svolgimento contemporaneo di più di tre referendum. La consultazione può aver luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

7 - La proposta referendaria s'intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.

8 - Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro due mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

9 – Nei referendum propositivi indetti per l’inserimento nell’ordinamento comunale di nuove norme regolamentari, ovvero per l’adozione d’atti d’amministrazione generale non comportanti spesa, qualora la proposta comportasse l’abrogazione di norme comunali o d’atti generali esistenti, essi devono essere puntualmente indicati. Entro sessanta giorni il Consiglio Comunale deve adottare i provvedimenti necessari, in conformità all’esito della consultazione referendaria.

10– Nei referendum abrogativi l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’esito della consultazione referendaria.

Art. 3.2.4 - Ufficio relazioni con il pubblico.

1 - Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l’imparzialità, la trasparenza e l’accesso agli atti dell’Amministrazione Comunale, nonché il suo buon andamento, è istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico. Il [regolamento \(4\)](#) di cui all’art. 3.2.1 comma 3 ne determina i compiti e le caratteristiche.

Art. 3.2.5 – Consultazioni.

1 - Il Comune può attivare la consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi mediante strumenti idonei a conoscerne l’orientamento.

2 - La consultazione può essere limitata a specifiche categorie o settori di cittadini e può essere effettuata anche avvalendosi di strumenti di carattere statistico o d’organismi partecipativi o di referendum.

Art. 3.2.6 - Conferenze cittadine di settore.

1 - Per la definizione d’indirizzi organizzativi e gestionali di taluni servizi o settori d’intervento di rilevanza economica e/o sociale, la Giunta Comunale può deliberare di istituire una preventiva conferenza cittadina limitata agli utenti od operatori interessati al servizio o settore d’intervento del Comune.

CAPO III - DIRITTO DI INFORMAZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

Art. 3.3.1 - Principi.

1 - Il Comune riconosce il diritto all'informazione e della partecipazione popolare secondo le leggi vigenti e le norme del presente Statuto.

2 - L'attività amministrativa del Comune è retta dal criterio della massima trasparenza garantita dalla pubblicità dei suoi atti, salvi i casi d'esclusione dall'accesso previsti dalla Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione.

3 - Apposito [regolamento \(6\)](#) assicura la trasparenza dell'attività amministrativa, ne favorisce lo svolgimento imparziale e garantisce il diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 3.3.2 - Termini dei procedimenti.

1 - I procedimenti amministrativi hanno tempi certi e fissati, per tipologia di procedimento, dalla Legge o dal [regolamento \(6\)](#) di cui al precedente art. 3.3.1 comma 3.

2 - Per i casi non contemplati dalla Legge o dal [regolamento \(6\)](#) di cui all'art. 3.4.1 comma 3 del presente statuto il termine di conclusione dei procedimenti è di 30 giorni.

Art. 3.3.3 - Responsabile del procedimento amministrativo.

1 - Il [regolamento \(6\)](#) di cui all'art. 3.3.1 comma 3 del presente statuto, individua, per tipologia di procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e d'ogni altro procedimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale, disciplina inoltre le modalità e i termini per le comunicazioni di avvio del procedimento e per l'esercizio del diritto di partecipazione di cui all'articolo seguente.

Art. 3.3.4 - Interventi nel procedimento amministrativo.

1 - Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.

2 - A tal fine il responsabile del procedimento dà notizia del suo avvio, mediante comunicazione personale o con altre idonee forme di pubblicità:

- a - ai soggetti destinatari del provvedimento finale, salvi i casi di procedimento attivato su loro istanza;
- b - ai soggetti, anche portatori d'interessi pubblici o diffusi, che possono subire pregiudizio dall'esito del procedimento e siano facilmente individuabili dall'Amministrazione;
- c - ai soggetti che per Legge debbano intervenire nel procedimento.

3 - I soggetti portatori d'interessi pubblici ai quali il responsabile del procedimento non ha dato notizia del suo avvio hanno diritto, dietro richiesta, ad essere informati senza indugio e con precisione se un procedimento che coinvolga gli interessi che rappresentano sia stato iniziato e, qualora lo sia, sul suo stato d'avanzamento.

4 - I soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, hanno facoltà di intervenire nel procedimento mediante la visione degli atti del procedimento, la presentazione di memorie, scritti e documenti, che devono essere valutati in quanto attinenti ad interessi comunque coinvolti.

Art. 3.3.5 - Semplificazione dei procedimenti.

1 - Il Comune adotta tutte le misure organizzative idonee a semplificare l'iter dei provvedimenti amministrativi ed in particolare garantisce l'applicazione delle disposizioni in materia d'autocertificazione e di modalità di presentazione d'atti e documenti da parte di cittadini all'Ente.

Art. 3.3.6 - Accesso ai documenti amministrativi.

1 - È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto d'atti anche interni formati dalla Pubblica Amministrazione o comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

2 - Tutti i documenti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, salvi i casi d'esclusione dall'accesso previsti dalla Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione.

3 - Tutti i cittadini possono prendere visione degli atti e documenti comunque formati ed estrarne copia, con le modalità stabilite dal [regolamento \(6\)](#) di cui all'art. 3.3.1 comma 3 del presente statuto.

4 - La visione degli atti e dei documenti non comporta alcun tipo d'onere. Il rilascio di copie è soggetto al pagamento del loro costo.

Art. 3.3.7 – Tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

1 - Il Comune, nell'esercizio delle proprie attività, garantisce il rispetto della legislazione vigente in materia di tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali con le modalità stabilite da apposito [regolamento \(7\)](#).

Art. 3.3.8 - Albo Pretorio on -line

1- In un'area del sito web istituzionale dell'Amministrazione, reperibile all'indirizzo www.comune.codogno.lo.it denominata "Albo online" è collocato l'albo pretorio del Comune realizzato in modo da garantire la piena conoscenza degli atti esposti

TITOLO IV - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

Art. 4.1.1 - Organi istituzionali.

1 - Sono organi del Comune:

- il Consiglio Comunale
- la Giunta Comunale
- il Sindaco

2 - Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3 - La Giunta Comunale è organo d'attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente.

4 - Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4.2.1 - Elezione, durata in carica, posizione giuridica.

1 - L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica nonché le cause d'ineleggibilità incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, come previsto dalla vigente normativa

2 – Oltre che nei casi previsti dalla legge i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione d'incompatibilità.

3 – I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

Art. 4.2.2 - Funzioni e compiti.

1 - Il Consiglio Comunale è dotato d'autonomia organizzativa e contabile, rappresenta la collettività comunale e adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle Leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2 - L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

3 - Le competenze del Consiglio Comunale sono determinate da leggi statali e regionali.
Sono competenze del Consiglio Comunale:

a - l'esplicazione dell'autonomia giuridica

- statuto
- regolamenti comunali con esclusione di quelli che la legge riserva l'adozione ad altro organo
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi
- istituzione e ordinamento dei tributi

b - L'organizzazione istituzionale dell'Ente

- convalida dei consiglieri eletti
- nomina dei componenti delle Commissioni Comunali ove sia prevista dai Regolamenti la presenza delle minoranze, garantendo la presenza di entrambi i sessi
- costituzione delle Commissioni Consiliari consultive
- costituzione delle Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione
- elezione del difensore civico
- istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento

c - L'indirizzo dell'attività

- indirizzi generali di governo
- programmi
- relazioni previsionali e programmatiche
- programmi triennali ed elenco annuale opere pubbliche
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- piani territoriali ed urbanistici, piani particolareggiati e di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici, eventuali deroghe ad essi, pareri sulle predette materie
- indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
- vigilanza

d - L'organizzazione interna dell'Ente

- criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- assunzione diretta dei pubblici servizi
- concessione dei pubblici servizi
- costituzione d'istituzioni
- costituzione d'aziende speciali e loro statuti
- approvazione atti fondamentali d'aziende speciali o istituzioni
- indirizzi operativi per le aziende e istituzioni
- costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata
- affidamento a terzi d'attività o servizi mediante convenzione

e - l'organizzazione esterna dell'Ente

- le convenzioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti pubblici
- costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma
- definizione degli indirizzi, che garantiscano la equilibrata presenza di uomini e di donne, per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

f - la gestione ordinaria e straordinaria

- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o d'altri funzionari;
- la partecipazione a società di capitali;
- la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni d'immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

g - il controllo dei risultati di gestione

- nomina dei Revisori dei Conti

Art. 4.2.3 – Presidenza del Consiglio Comunale.

1 - La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un Consigliere Comunale che viene eletto nella prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni comunali. In sede di prima attuazione l'elezione avverrà nella prima seduta consiliare successiva all'approvazione del regolamento di cui al comma 2.

2 – Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e conduzione dei lavori consiliari secondo le modalità specificate da apposito regolamento (8).

3 – In assenza del Presidente del Consiglio le relative funzioni vengono svolte dal Sindaco.

Art. 4.2.4 - Gruppi Consiliari.

1 - Il [Regolamento \(8\)](#) disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, l'istituzione della conferenza dei Capigruppo, le relative attribuzioni e la modalità di convocazione

Art. 4.2.5 - Commissioni Consiliari.

1 - Il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di Commissioni Consiliari permanenti costituite con il criterio proporzionale.

2 - Il Consiglio ha altresì facoltà di istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione nonché, per particolari problemi, Commissioni anche aperte a componenti esterni al Consiglio stesso. E' attribuita alla minoranza la Presidenza delle Commissioni d'indagine e di quelle che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo e di garanzia.

3 - La costituzione ed il funzionamento delle commissioni, di cui al presente articolo sono disciplinati dall'apposito [regolamento \(8\)](#)

Art. 4.2.6 - Diritti, poteri ed obblighi dei Consiglieri Comunali.

1 - I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2 - I Consiglieri Comunali hanno diritto d'iniziativa e di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3 - Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4 - Ai Consiglieri possono essere assegnate dal Sindaco, in via temporanea o permanente per la durata del mandato, specifiche funzioni. Di tali assegnazioni viene data comunicazione al Consiglio.

Art. 4.2.7 - Regolamento interno.

1 - Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un apposito regolamento (8) che viene deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le sue modificazioni.

2 – Il regolamento disciplina lo svolgimento dei lavori consiliari e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali prevedendo in particolare:

a - I termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazioni da parte dei consiglieri;

b - le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

c - la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capi gruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;

d - le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati;

e - le modalità d'esercizio della funzione d'indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

3 – Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono altresì consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni ed enti dipendenti.

4 – Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il suo funzionamento.

5 – Il Regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 4.2.8 – Prima seduta del Consiglio.

1 - La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'invito di convocazione.

2 – Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco

3 – La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la nomina del Presidente del Consiglio, la costituzione delle Commissioni

Consiliari permanenti e quindi con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno

Art. 4.2.9 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1 – Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco inoltra ai Capigruppo Consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, predisposto con la collaborazione degli Assessori. Entro i trenta giorni successivi il Consiglio Comunale esamina la proposta e la sottopone alla votazione finale.

2 – Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le Commissioni Consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

3 – La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

4 – Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5 – Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

CAPO III - LA GIUNTA

Art. 4.3.1 - Composizione e nomina.

1 - La Giunta comunale collabora con il Sindaco, è organo con competenze residuali ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

2 - La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e presiede e da un numero massimo di cinque Assessori di cui sino a tre scelti anche fra persone non facenti parte del Consiglio. La sua composizione deve rispettare il principio delle pari opportunità tra i due sessi nel rispetto delle disposizioni vigenti

3 - La legge prevede le cause d'incompatibilità alle cariche d'assessore comunale e Sindaco.

4 - Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e intervengono per le materie di loro competenza o per le proposte di deliberazione di cui sono relatori.

Art. 4.3.2 - Durata in carica.

- 1 - Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica cinque anni.
- 2 - La Giunta rimane in carica sino all'insediamento dei successori.
- 3 - In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica d'assessore, le relative funzioni vengono assolte dal Sindaco.
- 4 - In quest'ultima ipotesi il Sindaco provvede alla nomina con proprio decreto del nuovo Assessore e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile dopo la nomina.
- 5 - Nelle ipotesi d'impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco o un altro Assessore incaricato dal Sindaco ne assume le funzioni.

Art. 4.3.3 - Competenze.

- 1 - La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
- 2 - In generale la Giunta:
 - a - compie tutti gli atti d'amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti;
 - b - attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale;
 - c - svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
 - d - adotta il P.E.G. ed approva le relative variazioni
 - e - definisce la dotazione organica e le relative modificazioni.
- 3 - Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a - predisporre il bilancio preventivo e le relative variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b - predisporre, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari, il programma d'opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali e le relative modifiche;
 - c - proporre, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari, i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio, salvo quelli di sua competenza;
 - d - proporre: le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni; le concessioni di servizi.
- 4 - Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta in particolare alla Giunta:
 - a - adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio che non rientrano nelle competenze dei dirigenti;

- b - le concessioni d'occupazione o fruizione d'aree e/o di beni comunali che non siano temporanee e che siano dipendenti da previsioni regolamentari e i cui canoni o prezzi siano predeterminati;
- c - l'adeguamento delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi ai costi sulla scorta dei criteri annuali definiti da parte del Consiglio comunale, salvo non sia diversamente disposto dalla legge;
- d - la concessione di contributi ad enti od associazioni, previa determinazione dei criteri da parte del Consiglio comunale per l'erogazione, nonché delle somme massime acquisibili e comunque nel rispetto d'apposito regolamento;
- e - l'autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, l'approvazione di transazioni, la nomina dei professionisti per la difesa degli interessi dell'ente;
- f - l'adozione dei regolamenti d'organizzazione nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale;
- g - nomina e revoca con contratto a termine di diritto i dirigenti ed i funzionari in eccedenza alla dotazione organica, nel rispetto di quanto disposto da apposito [regolamento \(9\)](#)
- h - gli atti d'ordinaria amministrazione, che non sono di competenza del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti;
- i - le nomine delle Commissioni comunali nella cui composizione non è prevista la presenza della minoranza;

5 - Compete altresì alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Tali atti devono essere comunicati al Consiglio comunale entro i termini previsti dal [regolamento \(11\)](#).

Art. 4.3.4 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta.

1 - La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2 - L'urgenza è determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3 - Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4 - Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 4.3.5 - Responsabilità della Giunta comunale.

1 - La Giunta comunale risponde del proprio operato al Consiglio comunale.

2 - La Giunta non può deliberare in ordine agli atti demandati in forza di leggi, di statuto, di regolamenti, all'apparato burocratico del Comune. Di essi, la Giunta ha conoscenza, in conformità a quanto disposto dai regolamenti, solo a fini coordinamento, di controllo e vigilanza.

Art. 4.3.6 - Organizzazione e funzionamento della Giunta.

- 1 - L'attività della Giunta comunale è collegiale.
- 2 - Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente nei confronti del Sindaco.
- 3 - Ogni assessore oltre ai dirigenti degli uffici e servizi ha il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza della Giunta.
- 4 - Gli Assessori possono essere preposti dal Sindaco ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei
- 5 - le sedute della Giunta non sono pubbliche
- 6 - La Giunta Comunale approva un [regolamento per il proprio funzionamento \(10\)](#).

Art. 4.3.7 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta.

- 1 - Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate all'albo pretorio on line in conformità a quanto disposto dalle leggi vigenti;
- 2 - Per quanto riguarda la loro comunicazione e/o trasmissione ai Capigruppo consiliari si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 4.3.7 - Anzianità degli assessori.

- 1 - È Assessore Anziano il più anziano d'età tra gli Assessori nominati. L'Assessore consigliere è più anziano di quello esterno al Consiglio.
- 2 - In mancanza o assenza del Vice Sindaco spetta all'Assessore Anziano surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale Capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo.

CAPO IV - IL SINDACO.

Art. 4.4.1 - Elezione, insediamento, impedimento, rimozione, decadenza, decesso e dimissioni.

- 1 - Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
- 2 - Distintivo del Sindaco e la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune da portare a tracolla.

3 - Il Sindaco nella seduta d'insediamento presta davanti al Consiglio il Giuramento di osservare lealmente la costituzione della Repubblica Italiana.

4 - In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

5 - Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione e danno luogo allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

6 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso d'approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

7 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

8 - Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

Art. 4.4.2 - Funzioni e poteri.

1 - Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2 - In caso d'assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.

3 - Nomina e revoca motivatamente e dichiara la decadenza di uno o più Assessori o del Vice Sindaco dandone comunicazione al Consiglio Comunale;

4 - Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni d'Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

5 - Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle stesse e dal presente statuto.

6 - Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il Sindaco si avvale delle strutture operative dell'Ente.

7 - Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza provvede il commissario ad acta ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

8 - Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

9 - Il Sindaco nomina e rimuove motivatamente, in conformità alla legge, allo Statuto ed al regolamento d'Organizzazione degli uffici e servizi, il Segretario Comunale dell'Ente, il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario.

Art. 4.4.3 - Competenze.

1 - Il Sindaco in qualità d'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

a - convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;

b - controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c - nomina il Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco in caso d'impedimento temporaneo o d'assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;

d - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

e - indice i referendum comunali;

f - sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

g - ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

h - cura l'osservanza dei regolamenti;

i - rilascia attestati di notorietà pubblica;

l - sospende nei casi previsti dalla legge o da regolamento (9) i dipendenti del Comune;

m - conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

n - adempie alle altre attribuzioni conferitagli dal presente statuto e dalle leggi.

2 - Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sovrintende:

a - alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b - all'emanazione di provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto

c - allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d - alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

3 – Il Sindaco provvede inoltre ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali con le modalità previste da apposito regolamento.

4 – Il Sindaco nei casi d'emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dei Cittadini può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 4.4.5.

5 - Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 4.4.4 - Delegazioni particolari del Sindaco.

1 - Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 4.4.3 comma 2, nonché dell'art. 14 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può, nelle frazioni, delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale.

2 - L'atto di delegazione per le frazioni specifica i poteri dei delegati i quali sono tenuti a presentare, annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni.

Art. 4.4.5 - Potere d'ordinanza del Sindaco.

1 - Il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale .

2 - Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma delle leggi vigenti.

3 - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4 - Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 del presente articolo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

5 - Chi fa le veci del Sindaco in caso d'assenza od impedimento di quest'ultimo, esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

TITOLO V - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

Art. 5.1.1 - Principi e criteri direttivi.

1 - L'efficacia dell'azione amministrativa, ossia la capacità dell'Amministrazione di ottenere i risultati per il conseguimento dei quali essa opera, ha come presupposti irrinunciabili la sicura individuazione della struttura organizzativa, la tempestività dell'intervento ed una pianificata previsione dei tempi di realizzo.

2 - L'autonomia della struttura e del personale, è principio ispiratore dell'organizzazione dell'Ente.

3 - Il personale del Comune opera, nell'esercizio delle proprie mansioni istituzionali, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi degli organi di governo. I responsabili della struttura organizzativa, assegnate le risorse umane e materiali necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati, rispondono alla Giunta del loro conseguimento e dell'efficienza ed economicità gestionale della loro struttura.

4 - Il principio di responsabilità del personale è assicurato mediante il coinvolgimento e la partecipazione al procedimento amministrativo e mediante l'individuazione delle attribuzioni a ciascuno conferite, cui far corrispondere nei diversi livelli precise responsabilità.

5 - L'organizzazione strutturale del Comune deve assicurare la massima flessibilità al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi e dei programmi e deve consentire l'accesso a figure specialistiche esterne.

6 - L'ordinamento delle strutture operative dell'Ente è disciplinato, in conformità agli indirizzi del Consiglio Comunale, da apposito [regolamento \(9\)](#) che deve essere redatto in base a criteri d'autonomia, funzionalità, ed economicità e secondo principi di professionalità e responsabilità.

7 - Il [regolamento \(9\)](#) di cui al comma 6 del presente articolo deve inoltre stabilire:

a - i limiti, i criteri, le modalità con cui possono essere stipulate, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato dei dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva;

b - i compiti, le modalità di direzione e d'assunzione delle decisioni e, per ciascuno dei ruoli, la delimitazione delle responsabilità attribuite.

Art. 5.1.2 - Collaborazioni esterne.

1 - Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, per il conseguimento d'obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità od urgenza può, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, avvalersi di collaborazioni esterne, nei limiti previsti dalla legislazione vigente

Art. 5.1.3 - Il Segretario comunale.

1 - Il Comune ha un Segretario generale titolare dipendente dal Ministero dell'Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui all'98 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2 - Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico del Segretario comunale sono stabilite dalla legge.

3 - Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti dell'apposito albo e può essere motivatamente revocato nei modi e forme di legge.

4 - Il Sindaco può attribuire al Segretario le funzioni di direttore generale del Comune con le relative attribuzioni previste dalla legge ed affidargli eventuali altre funzioni ritenute opportune, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5.1.4- Vice Segretario.

1 - La dotazione organica del Comune può prevedere la figura del vice Segretario che ha il compito di coadiuvare il Segretario generale e di sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, o prevederne

l'attribuzione delle funzioni ad un dirigente o responsabile di servizio, purché in possesso dei titoli di studio per l'accesso alla carriera di Segretario.

Art. 5.1.5 - Criteri fondamentali per la funzione dirigenziale.

1 - Per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, compete alla dirigenza: la programmazione, il coordinamento e la gestione delle proprie attività, ferme restando le funzioni di coordinamento generale e di sovrintendenza del Segretario comunale.

2 - La dirigenza opera nel rispetto dell'unitarietà della direzione dell'Ente, anche attraverso il confronto e l'opera di coordinamento da attuarsi nella conferenza di cui all'art. 5.1.6 del presente statuto.

Art. 5.1.6 - Conferenza dei coordinatori di settore.

1 - È istituita la conferenza dei coordinatori di settore quale organo generale interno di coordinamento di direzione dell'Ente e di consultazione. Essa emette pareri e formula proposte nei casi contemplati nel presente Statuto e dal [regolamento \(9\)](#).

2 - Svolge compiti di consulenza degli organi di governo in ordine alle questioni concernenti l'organizzazione complessiva degli uffici e dei servizi.

3 - Può formulare proposte sulla distribuzione del personale e delle risorse tra i singoli settori, sull'organizzazione del lavoro e sui criteri di valutazione della produttività.

4 - La conferenza, anche su richiesta del Sindaco e del Segretario comunale, è convocata ed è presieduta da quest'ultimo.

Art. 5.1.7 - Commissioni di concorso.

1 - La commissione per la selezione del personale è costituita con determinazione del Segretario Generale nel rispetto dei criteri stabiliti nell'apposito [regolamento \(9\)](#).

2- Nella commissione deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, come previsto dalla vigente normativa

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO ECONOMICO E PATRIMONIALE.

CAPO I - PRINCIPI

Art. 6.1.1 - Ordinamento finanziario economico e contabile.

1 - Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare d'autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2 - Il Comune, per determinati fini d'interesse pubblico, può reperire le risorse finanziarie necessarie ricorrendo anche al mercato finanziario nel rispetto della legge e del presente Statuto.

3 - Il Comune è altresì titolare, nei limiti delle leggi vigenti, di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, dei diritti e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio. La potestà impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolari bisogno.

4 - Con apposito [regolamento \(11\)](#) il Consiglio comunale emana le norme relative all'ordinamento contabile locale con particolare riferimento agli aspetti organizzativi del servizio finanziario, alla programmazione economico finanziaria del Comune, alla gestione delle entrate e delle spese, al rendiconto ed al controllo di gestione.

Art. 6.1.2 - Contabilità economica analitica.

1 - L'autonomia statutaria e finanziaria consentono al Comune di dotarsi di una contabilità articolata per centri di responsabilità e di costo.

2 - L'attività finanziaria del Comune è soggetta al controllo interno di gestione o nucleo di valutazione nei modi di legge.

Art. 6.1.3 - Demanio, patrimonio e inventari.

1 - Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2 - Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.

3 - Il Responsabile del servizio patrimonio del Comune cura la tenuta dell'inventario dei beni patrimoniali e demaniali del Comune che viene aggiornato con le scadenze e le modalità previste nel [regolamento \(16\)](#).

4 - Il Comune provvede alla gestione del proprio patrimonio, avendo cura di mantenere la migliore conservazione possibile e di utilizzare i beni destinati a funzioni pubbliche nel modo più coerente con le stesse e quelli destinati a reddito in modo economico.

5 - Il Consiglio Comunale, delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e donazioni di beni immobili.

6 - L'alienazione e la gestione dei beni immobili patrimoniali e demaniali di proprietà dell'Ente è disciplinata da apposito [regolamento \(16\)](#).

Art. 6.1.4 - Attività contrattuale.

1 - Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2 - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.

3 - Il Segretario generale, ove richiesto, roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1 e le convenzioni urbanistico edilizie.

4 - I contratti di qualsiasi specie, natura e forma posti in essere dal Comune nello svolgimento di qualsivoglia attività dalla quale derivi un'entrata o una spesa sono disciplinati da apposito [regolamento \(12\)](#)

CAPO II - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 6.2.1 - Revisori dei conti.

1 - Il Consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti secondo procedure, termini e modalità stabilite dalla Legge.

2 - Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3 - Non sono eleggibili come revisori dei conti:

a - i componenti d'organi istituzionali del Comune e d'enti ed istituzioni ed aziende dipendenti del Comune;

b - coloro che si trovano in alcune delle situazioni d'ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

c - il difensore civico.

4 - I revisori hanno diritto d'accesso agli atti e documenti dell'ente.

5 - Il collegio dei revisori dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed ha diritto a ricevere l'ordine del giorno.

6 - Il Collegio dei revisori dei conti verifica trimestralmente la situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

7 - Il collegio dei revisori, svolge le funzioni previste dalle leggi vigenti con le modalità indicate nel [regolamento \(11\)](#).

8 - I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 6.2.2- Rapporti con gli organi.

1 - L'attività dei revisori è improntata ai principi d'imparzialità e indipendenza dagli Organi istituzionali e dalla struttura organizzativa del Comune con i quali tuttavia i Revisori hanno cura di assicurare costante collegamento e cooperazione.

2 - La collaborazione del Collegio dei revisori dei conti alla funzione d'indirizzo proprie del Consiglio comunale è volta allo scopo di migliorare la produttività della spesa pubblica dell'ente che deve rispondere sempre ai criteri di trasparenza, d'efficacia, d'efficienza e d'economicità.

3 - Il Collegio dei revisori riferisce sull'andamento della gestione del bilancio con relazione scritta al Consiglio comunale in occasione dell'approvazione dei rendiconti della gestione e dei bilanci di previsione oltre ad esprimere parere nei casi previsti dalla Legge.

4 - L'esercizio delle funzioni attribuite al Collegio può essere attivato anche su richiesta di uno o più Consiglieri comunali secondo le modalità previste dal [regolamento \(11\)](#).

CAPO III- CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 6.3.1 - Controllo interno di gestione.

1 - Il controllo di gestione è lo strumento mediante il quale l'Amministrazione comunale assicura che le risorse vengano acquisite ed utilizzate economicamente ed efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

2 - Gli organi a cui viene affidato il controllo di gestione potranno avvalersi della collaborazione del collegio dei revisori, secondo le modalità previste dal [regolamento \(11\)](#).

3 - Quanto non previsto dal presente Statuto è disciplinato dal [regolamento\(11\)](#).

TITOLO VII - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

CAPO I

Art. 7.1.1 – Priorità.

1 - Il territorio comunale è gestito con criteri prioritari di salvaguardia ecologica, ambientale e paesaggistica.

2 - Non è consentito l'insediamento sul territorio comunale d'impianti energetici da fonte nucleare. Sono, altresì, vietate le attività produttive ad elevato e medio impatto ambientale e quelle per le quali non sia preventivamente garantita l'esclusione d'emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel sottosuolo e suolo, secondo la normativa statale e regionale in materia.

3 - Il Comune privilegia e promuove il recupero e la riutilizzazione del centro storico mediante:

- a - eventuale riduzione d'oneri d'urbanizzazione o concorsi su oneri mutuatari;
- b - il concorso al finanziamento d'interventi di valorizzazione d'elementi di rilievo architettonico-urbanistico e di salvaguardia del patrimonio artistico, storico, naturale e culturale.

Art. 7.1.2 - Programmazione territoriale generale.

1 - Gli strumenti di programmazione territoriale -urbanistica e di programmazione dello sviluppo economico e sociale devono essere orientati in un'ottica comprensoriale concertata, possibilmente, nell'ambito circondariale da definire con gli Enti sovracomunali. Alle programmazioni di cui sopra deve essere garantita la massima partecipazione democratica dei cittadini e delle forze produttive e sociali più rappresentative a livello locale e provinciale.

Art. 7.1.3 - Utilizzo del territorio.

1 - Lo sviluppo economico-sociale, che ha riflessi sull'utilizzo del territorio, deve essere ambientalmente compatibile e favorire:

- a - uno sviluppo edilizio ispirato al risparmio del territorio;
- b - una valorizzazione paesaggistica delle aree non edificabili;
- c - la salvaguardia ed il miglioramento della fauna e della flora locale;
- d - l'incremento del patrimonio arboreo e la salvaguardia di macchie di vegetazione spontanea esistenti e dei percorsi, fossi e corsi d'acqua campestri.

2 - Per lo sviluppo economico del territorio il Comune, sentite le forze economiche e sociali presenti sul territorio, può redigere apposito piano quinquennale da proporre e sostenere presso gli Enti sovracomunali

per un recepimento nei rispettivi livelli di programmazione. Il piano terrà conto delle esigenze infrastrutturali e dei servizi necessari per migliorare e potenziare l'assetto economico comunale.

TITOLO VIII - SVILUPPO DEMOGRAFICO, SOCIALE, ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DELLA COMUNITÀ LOCALE E SICUREZZA URBANA

CAPO I

Art. 8.1.1 - Sviluppo demografico e sociale.

1 - Il Comune concorre ad assicurare lo sviluppo demografico e sociale della comunità locale promuovendo interventi che favoriscano la tutela della famiglia, dei giovani e degli anziani e la qualità della vita dei cittadini.

Art. 8.1.2 - Sviluppo economico ed occupazionale.

1 - Il Comune promuove lo sviluppo economico ed occupazionale della comunità locale valorizzando l'attività agricola e favorendo la crescita dell'artigianato, dell'industria di piccole e medie dimensioni ed il terziario di servizio.

2 - Il Comune concorre inoltre a promuovere lo sviluppo dell'occupazione facendosi carico delle istanze del mondo del lavoro e della formazione professionale, singolarmente o in forma convenzionata o consortile con i Comuni contermini, e, ciò, anche al fine di garantire il diritto al lavoro, la salute sul posto di lavoro e per risolvere i problemi del pendolarismo.

Art. 8.1.3 - Mezzi di promozione dello sviluppo economico.

1 - Il Comune organizza nei diversi settori produttivi, di concerto con le categorie economiche interessate, manifestazioni fieristiche, pubblicitarie, promozionali, privilegiando i settori agricoli e zootecnici e artigianali.

2 - La fiera agricola autunnale, istituita in Codogno sin dal 1791 e da tale data continuamente rinnovata, costituisce un'importante occasione per valorizzare l'immagine della città. A tal fine il Comune è impegnato alla valorizzazione della struttura e delle manifestazioni fieristiche nell'ambito dell'Unione Europea.

Art. 8.1.4 – Sicurezza urbana

1 – Per sicurezza urbana s'intendono le azioni volte al conseguimento di una civile convivenza nel territorio comunale e al rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

2 – Il Comune per garantire la sicurezza urbana dei Cittadini promuove la prevenzione e adotta interventi di repressione delle varie forme d'illegalità.

3 – Per il raggiungimento degli scopi indicati nei commi precedenti il Comune è dotato di un Corpo di Polizia Municipale e di uno specifico regolamento che lo disciplina [regolamento \(13\)](#).

TITOLO IX - TUTELA SOCIALE -DIRITTO ALLA CULTURA ED ALL'ISTRUZIONE - SVILUPPO CULTURALE E SPORTIVO

CAPO I

Art. 9.1.1 - Principi generali.

1 - Per favorire la promozione civile e sociale d'ogni cittadino il Comune, nell'ambito delle disposizioni normative statali e regionali, garantisce adeguate prestazioni nell'ambito sociale, educativo, culturale e sportivo.

Art. 9.1.2 - Tutela sociale.

1 - Tutti hanno diritto ad accedere ai servizi sociali, indipendentemente dalla rispettiva capacità contributiva, ma in presenza di redditi superiori al minimo vitale da quantificarsi annualmente nel piano per la sicurezza sociale sulla base della normativa vigente, si procederà all'applicazione d'apposita retta.

2 - Il sistema di tutela sociale a favore dei cittadini più deboli deve essere programmato nei suoi aspetti complessivi socio-assistenziali, al fine di rimuovere e recuperare, tramite appropriati interventi, fenomeni di devianza, emarginazione e di degrado della persona.

3 - Nel piano annuale per la sicurezza sociale devono essere individuate risorse finanziarie certe ed adeguate ai bisogni censiti e dovrà essere valorizzato il ruolo ed il contributo del volontariato in tutti i settori dei servizi sociali e della protezione civile.

4 - Il Comune promuove lo sviluppo psico fisico dei bambini nell'età infantile, assicurando un appropriato servizio socio educativo e di sostegno alla famiglia tramite l'Asilo nido e servizi educativi similari , la cui gestione è disciplinata da apposito [regolamento \(14\)](#)

5 - Il Comune riconosce il ruolo socio-assistenziale della Fondazione Opere pie Riunite di Codogno ed il diritto d'iniziativa e partecipazione nella programmazione dei servizi sociali.

Art. 9.1.3 - Diritto alla formazione scolastica.

1 - Il Comune garantisce, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo, il diritto allo studio dei propri cittadini, concorrendo a rimuovere ogni ostacolo d'ordine economico e sociale ai fini dell'istruzione. Nessuna discriminazione deve esserci tra scuole pubbliche e private nel rispetto della libera scelta d'ogni cittadino.

2 - A favore di famiglie e scuole d'ogni ordine e grado, pubbliche e private purché in possesso dei requisiti previsti dalle leggi, possono essere programmati annualmente interventi di sostegno in materia di

trasporti, refezione scolastica, mensa, sussidi didattici, libri di testo, dotazione libraria per la biblioteca di classe, attività ricreative e d'educazione sportiva e culturale.

Art. 9.1.4 - Sviluppo culturale e turistico.

1 - Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, d'educazione, di cooperazione e d'informazione.

2 - Il Comune riconosce le Associazioni e gli organismi tesi alla valorizzazione del locale patrimonio culturale, sociale e turistico, fornendo, ove possibile, ogni supporto logistico e finanziario richiesto nell'interesse generale.

3 - Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso culturale della popolazione residente, principalmente attraverso la Civica biblioteca L. Ricca il cui funzionamento è disciplinato da apposito [regolamento \(15\)](#). Potrà essere altresì costituito il Centro Culturale Comunale.

4 - Il Comune riconosce nella Pro-Loco di Codogno l'interlocutore locale privilegiato per la promozione culturale, turistica e sociale del territorio comunale e collabora con la medesima sulla base di una programmazione annuale delle varie iniziative d'interesse generale.

Art. 9.1.5 - Sviluppo sportivo.

1 - Il Comune garantisce ai propri cittadini, singoli o associati, l'accesso agli impianti pubblici comunali gestiti direttamente o da società sportive, secondo apposite tariffe.

2 - La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata a criteri d'efficacia ed economicità.

3 - La gestione di un impianto sportivo da parte di un gruppo o associazione è disciplinato da apposita convenzione.

TITOLO X - NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

Art. 10.1.1 - Deliberazione dello Statuto.

1 - Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati

2 - Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole delle maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 10.1.2 - Modifiche dello Statuto.

1 - Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2 - Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 10.1.3 - Adeguamento dei regolamenti vigenti.

1 - Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto si provvederà all'adozione dei regolamenti dallo stesso richiamati e all'adeguamento dei regolamenti comunali vigenti.

2 - Fino all'adozione dei regolamenti di cui sopra restano in vigore le norme regolamentari vigenti purché compatibili con quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 10.1.4 - Entrata in vigore.

1 - Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

ALLEGATO 1 - REGOLAMENTI RICHIAMATI NELLO STATUTO

Richiamo	Regolamento richiamato
1	Regolamento comunale per lo stemma, gonfalone, bandiera nazionale, comunale, ONU, Unione Europea ed altre
2	Regolamento per le Istituzioni
3	Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati
4	Regolamento degli istituti di partecipazione
5	Regolamento per l'istituzione del difensore civico
6	Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto d'accesso ai documenti amministrativi
7	Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali
8	Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
9	Regolamento sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici e servizi
10	Regolamento della Giunta Comunale
11	Regolamento di contabilità
12	Regolamento per la disciplina dei contratti
13	Regolamento del Corpo di Polizia Municipale
14	Regolamento dell'asilo nido
15	Regolamento della Civica Biblioteca L. Ricca
16	Regolamento per l'alienazione e la gestione dei beni immobili patrimoniali di proprietà dell'Ente